



*Comune di Taurianova*

*(provincia di Reggio Calabria)*

*Ufficio del Difensore Civico*

al Commissario Liquidatore della società GIO.SE.TA

C/o Sportello GIO.SE.TA

Sede

*Raccomandata a mano*

e p.c. Al Signor Sindaco

Al Responsabile del II Settore

SEDE

e al Signor XXXXXXXXXX

Via XXXXXXXXX, scala XXX

0XXXXX XXXXXXXXXX

*Oggetto : Sollecito Istanza del cittadino.*

*Gentile Commissario Liquidatore,*

mi ritrovo, ancora una volta, a sollecitare la società di riscossione e gestione dei tributi, partecipata dal Comune, Gio.Se.Ta. spa, a voler riscontrare le richieste di annullamento in autotutela avanzate dai cittadini-contribuenti, in particolar modo, segnalo l'istanza avanzata dal signor XXXXXXXXXX il 13/09/2010, prot. Gio.se.ta. n. 394. e reiterata in data 28/02/2011, prot. Comune n. 4518.

Facendo seguito, pertanto, alla mia precedente istanza del 11/01/2011 prot. n. 468, con la quale si evidenziavano, in modo dettagliato ed articolato, gli obblighi e le responsabilità della Pubblica Amministrazione e dei soggetti concessionari di pubblici servizi in merito al necessario riscontro, in un tempo ragionevole, delle istanze dei cittadini;

Vista la nota dell'Ufficio tributi del Comune di Taurianova del 03/03/2011 prot. n. 4953, con la quale si invitava la predetta società a voler fornire i dati necessari da comunicare al

contribuente, rammentando, altresì, la responsabilità, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;

Preso atto che ad oggi, per come riferito e sollecitato dal signor XXXXXXXXXXXX, nessun riscontro è pervenuto al contribuente in merito alle istanze di verifica ed annullamento, con la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, inoltrate alla società di riscossione dei tributi, Gio.Se.Ta. spa, con prot. n. 394 del 13/09/2010, ed all'ufficio Tributi del Comune, con protocollo di pari data, e reiterate nel mese di febbraio 2011 con prot. n. 4518 del 28/02/2011; mentre, nelle more, al signor XXXX venivano recapitati, con raccomandata, ulteriore solleciti di pagamento – relativi sempre allo stesso avviso sopra impugnato, per gli anni 2008 e 2009 - aumentati delle spese di notifica;

Tanto premesso, invito e sollecito la società di riscossione e gestione dei tributi, partecipata dal Comune, Gio.Se.Ta. Spa, a voler riscontrare la richiesta di annullamento in autotutela per erroneo calcolo dei consumi dell'acqua, avanzata dal signor XXXXXXXXXXXX in data 13/09/2010, prot. n. 394 e successivamente reiterata.

Invito, altresì, il sig. Sindaco ed il responsabile del II Settore del Comune, che ci leggono per conoscenza, a vigilare e ad intervenire a tutela dei cittadini-contribuenti e nei confronti della società di gestione della riscossione dei tributi, GIO.SE.TA, richiedendo che tutte le istanze avanzate dai cittadini, avente ad oggetto le verifiche dei tributi dati in concessione, già inoltrate e senza seguito, vengano esaminate, verificate e riscontrate in un tempo ragionevole, di 30 gg. o nel diverso termine di impugnazione dell'atto, ricordando che ai sensi dell'art. 2bis della legge 241/1990, per come introdotto dalla L. 69/2009, "*Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*".

Infine, onde evitare l'insorgere di dispendiosi contenziosi, invito la società di riscossione GIO.SE.TA. spa a voler applicare, nelle more dell'istruttoria di una istanza in autotutela del cittadino-contribuente, la sospensione della riscossione, in virtù del potere riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1 -bis, del D.L. 564/1994, per come conv. dalla L. 656/1994.

In attesa di un gradito e celere riscontro, al cittadino-contribuente ed al sottoscritto, porgo

*Distinti Saluti.*

Il Difensore Civico

*Avv. Michele Ferraro*